

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI VERBANIA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

**ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
RELATIVA AL PIANO REGOLATORE GENERALE
AI SENSI DELL'ART.20, L.R. N. 40/1998.**

Integrazioni

<p>Il sindaco ALDO RESCHIGNA</p> <p>il segretario generale DR. GIULIO GASPARINI</p> <p>il responsabile del procedimento ARCH. VITTORIO BRIGNARDELLO</p> <p>Progettazione: STUDIO RIPAMONTI ARCH. ROBERTO RIPAMONTI</p> <p>Consulenti geologi: DR. ITALO ISOLI DR. ssa ANGELICA SASSI</p> <p>Consulente agronomo: Dr.ssa Camilla Scalabrini</p>	<p>ELABORATO</p> <p><u>Relazione</u></p> <p>dr.urb. Tullio Bagnati</p>	<p>SIGLA ELABORATO</p> <p>DATA AGG. ELABORATO</p> <p>Giugno 2003</p>
--	---	--

REGIONE PIEMONTE

Comune di Verbania

**Analisi di Compatibilità Ambientale
relativa al Piano Regolatore Generale Comunale
Progetto definitivo
ai sensi dell'art.20, L.R. n. 40/1998.**

Integrazioni

**A cura di
Tullio Bagnati, urbanista**

1. ASPETTI INTEGRATIVI ALLA RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE REDATTA AI SENSI DELL'ART.20, L.R. 40/98.

1.1 Finalità della relazione integrativa

I contenuti della presente relazione sono stati predisposti a integrazione della Relazione di compatibilità ambientale redatta, ai sensi dell'art.20 della L.R. 40/98, in accompagnamento al Piano Regolatore Generale, 2° progetto preliminare, adottato dal Consiglio Comunale il 7 febbraio 2003 (Del.C.C. n.° 15) e oggetto delle osservazioni ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i..

La relazione che segue ha un duplice scopo:

- a) presentare l'analisi delle contro deduzioni alle osservazioni pervenute e la loro considerazione nel processo di valutazione ambientale nella misura in cui, attraverso le stesse, siano intervenute modifiche sostanziali alla forma e ai contenuti del Piano adottato tali da determinare effettive modifiche nei contenuti valutativi della Relazione di compatibilità ambientale che accompagnava lo stesso;
- b) illustrare i contenuti e le modalità della relazione di compatibilità che, attraverso la proposta integrativa delle norme di attuazione, trova più compiuta trattazione, specificazione e recepimento nello stesso strumento di piano urbanistico.

1.2 I contenuti delle osservazioni a valenza ambientale

Si sono analizzate le 269 osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del progetto preliminare di cui alla D.C.C. n.15 del 7 febbraio 2003, ivi compresa quella generale del Dipartimento servizi territoriali del Comune di Verbania.

L'attività di valutazione si è esplicata sia nella fase di discussione e valutazione delle contro deduzioni alla globalità delle osservazioni, sia nella fase di considerazione delle possibili ricadute ambientali di particolari contenuti ed oggetti di trasformazione propri di alcune delle osservazioni pervenute.

Stante il carattere assunto da un buon numero di tali osservazioni, orientate soprattutto a precisazioni di ordine formale, di rilievo di alcuni errori materiali, nonché di richieste irrilevanti sotto il profilo delle ricadute ambientali, queste sono state escluse normalmente dalla valutazione ambientale sia in corso di contro deduzioni, sia nella loro possibile ricaduta di possibili impatti rispetto il quadro ambientale definito nella prima relazione ambientale di accompagnamento al PRG.

Come già esposto in altri elaborati del Piano¹ sono state presentate complessivamente 269 osservazioni, delle quali 84 sono state accolte, 65 parzialmente accolte e 119 respinte; a queste va

¹ Si veda il Quaderno delle Osservazioni, con sintesi delle argomentazioni e controdeduzioni all'accoglimento totale, parziale e non accoglimento delle osservazioni pervenute; nonché la Tavola della localizzazione delle osservazioni.

aggiunta quella presentata d'ufficio dal Settore urbanistica del Comune di Verbania relative a Norme di attuazione, Carta dei vincoli, Carta degli usi del suolo, allegati cartografici e Schede di indirizzo per l'attuazione degli interventi.

Delle osservazioni accolte (84) e parzialmente accolte (65), va richiamata in questa sede soprattutto la loro caratteristica di osservazioni spesso a valenza formale, di aggiustamento e correzione di errori materiali in riferimento alla cartografia di azzonamento, norme di attuazione, coerenza interna tra settori e ambiti di destinazione d'uso (circa 18% delle osservazioni); nella maggior parte degli altri casi si tratta, però, di relativamente modesti aggiustamenti sotto il profilo degli indici di edificabilità, opzioni plano-volumetriche, standard urbanistici. Scarse invece le nuove previsioni tout-court.

Complessivamente l'accoglimento di queste osservazioni porta, quantitativamente, ad un incremento modesto delle previsioni di piano che si collocano, sotto il profilo valutativo ambientale, entro le considerazioni già esposte nella Relazione di compatibilità e per le quali la valutazione va riportata più correttamente entro il solco della valutazione quali-quantitativa di comparti urbani omogenei da riferire, attraverso processi di puntualizzazione di obiettivi e/o capacità di carico ambientali, ad analisi di maggior dettaglio da costruire soprattutto in ragione di strumenti urbanistici esecutivi ai quali rimanda lo stesso PRGC.

Questi riferimenti, come si esporrà più avanti, hanno trovato, in sede di controdeduzioni ed integrazione d'ufficio una più puntuale e cogente metodologia di riferimento da gestire nella stessa implementazione del piano.

Anche tra le osservazioni parzialmente accolte è soprattutto l'aspetto di incompleto aggiustamento della componente urbanistica, di intervento su di un comparto urbano da recuperare, o di perfezionamento di standard, ad indirizzare la selezione delle componenti delle osservazioni da accogliere, piuttosto delle nuove previsioni e/o di modificazioni a possibile ricaduta ed impatto ambientale.

Diversa, invece, la valutazione del percorso che ha portato al non accoglimento di ben 119 osservazioni, poco più del 44% di quelle presentate complessivamente al secondo progetto preliminare del PRG.

Sull'iter e sul percorso decisionale di tale raggruppamento di osservazioni, ha infatti pesato in maniera congiunta e sinergica quella che era una opzione strategica del piano: non incrementare espansioni extraurbane in aree sensibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico; e quella che è un'invariante del piano: la salvaguardia idrogeologica del territorio. Qui basterà ricordare i principali obiettivi del piano che, come si potrà osservare direttamente nel quaderno delle controdeduzioni, riecheggiano nelle stesse argomentazioni urbanistiche di parere negativo.

Più in generale il Piano Regolatore ha declinato i propri obiettivi di tutela ambientale con riferimento aree tematiche e/o comparti di intervento di seguito richiamate, ed entro le quali si sono di fatto concentrate o ritrovate molte delle osservazioni al piano che non sono state accolte.

Il primo elemento sottoposto a tutela ambientale è rappresentato dalle aree che costituiscono buona parte di quello che la relazione del PRGC definisce il "potenziale ecologico" del territorio di Verbania: il Monte Rosso, la piana di Fondotoce (comprendente la Riserva regionale) e il Motto di Unchio. A queste aree il P.R.G. assegna il ruolo di parco pubblico urbano e comprensoriale o, in alcune parti, conferma destinazioni per le attività agricole o per le attività del tempo libero all'aria aperta.

A queste aree se ne aggiungono altre minori che ampliano la dimensione della tutela ambientale; essa si esprime significativamente attraverso la dettagliata classificazione di aree boscate, relativa a tutte le tipologie di copertura alberata e arbustiva del territorio.

L'obiettivo complessivo del piano è quello di realizzare un "continuum" del sistema ambientale attraverso il territorio comunale, comprese parti del territorio urbano direttamente destinate a verde pubblico o spazi verdi ricavati nel territorio urbano attraverso gli interventi di riuso, guidati da specifiche schede di indirizzo.

In questo contesto si esplicano, ad esempio, un certo numero di osservazioni non accolte (circa il 20% nel sottoinsieme di quelle non accolte) sotto il profilo della argomentazione del disegno urbano da rispettare, delle coerenze plano-volumetriche, degli standard di riferimento non raggiunti.

Va inoltre richiamato che la parte di territorio destinata a spazi verdi non è individuata dal piano esclusivamente per l'esigenza di soddisfare uno standard, ma si riferisce ad un disegno di progettazione dei "vuoti". L'esame delle schede di indirizzo per l'attuazione degli interventi mostra numerosi casi (in particolare nel contesto delle aree di riuso) in cui l'indicazione di spazi verdi e/o di percorsi pedonali è preordinata a tessere un reticolo continuo anche all'interno del territorio urbano.

Il P.R.G. compie inoltre una scelta decisa dal punto di vista della tutela ambientale in materia di limitazione del consumo del suolo, considerato una risorsa finita e non riproducibile: indirizzando la parte prevalente degli interventi per la realizzazione di ulteriore capacità insediativa verso il riuso di aree dismesse e sottoutilizzate o considerate improprie rispetto al contesto in cui si trovano.

Infine la lettura degli aspetti fisici del territorio è stata effettuata mediante dettagliate analisi relative ai caratteri geomorfologici, alle condizioni di stabilità dei suoli, ai fenomeni idraulici e idrogeologici e alla protezione delle risorse idriche: è significativo che questo riferimento ha costituito, per numero, il terzo raggruppamento (il 14,3%) delle valutazioni negative al sottoinsieme delle osservazioni al piano non accolte.

La relazione di compatibilità ambientale ha in parte accompagnato ed "amalgamato" questo insieme di orientamenti valutativi, calandoli entro lo schema strutturale della valutazione ambientale esposta nella relazione di compatibilità del piano stesso.

Un richiamo sintetico dell'esito valutativo, come sopra esemplificato, ha così visto che il 50% delle osservazioni non accolte, aveva soprattutto una valutazione negativa sotto il profilo ambientale venendo evidenziata nell'istruttoria della singola osservazione, e della relativa controdeduzione, una non coerenza e una incompatibilità di fondo con i motivi strategici del piano atti a preservare aree extraurbane inedificate, a destinazione agricola e forestale, a conservazione dei tratti storico-culturali e paesaggistici, a tutela delle rive e delle sponde, ecc.

1.3 Aspetti ambientali integrativi alle contro deduzioni e prescrizioni della Relazione di compatibilità ambientale

Con riferimento ai contenuti delle osservazioni e alle relative contro deduzioni riportate in maniera dettagliata nel Quaderno delle Osservazioni, e a integrazione delle osservazioni e valutazioni di carattere generale riportate al precedente capitolo, si dettagliano di seguito gli elementi di contenuto ambientale integrativi della Relazione di compatibilità ambientale approvata con D.C.C. n°. 15 del 7 febbraio 2003.

Tali elementi di valutazione, ove del caso, si accompagnano, attraverso la proposta integrativa delle norme più avanti illustrata, di quegli elementi di nuova prescrizione, o di revisione delle precedenti di cui al capitolo 7 della Relazione di Compatibilità, redatte ai sensi del comma 5), art.20 della L.R. 40/98.

Osservazione n.10

Località: Possaccio, F.20, mapp.93-94.

In controdeduzioni si propone il non accoglimento dell'osservazione con la conferma delle previsioni del P.R.G.C. che includono l'area tra quelle classificate a parco pubblico in relazione ad una più ampia previsione che si connette con il sistema degli spazi verdi, delle aree boscate, delle aree agricole e che costituiscono "corridoi ecologici" e spazi di tutela ambientale individuati dal piano. L'area risulta inoltre interessata dall'uscita della galleria del tracciato di progetto della variante della SS 34, implicandone l'inedificabilità. Appare evidente una incongruità tra funzioni ammesse e potenziali impatti sulla qualità dell'aria, rumore ed intervisibilità legati all'uscita della galleria. Risulta opportuno affrontare in sede di progettazione dell'infrastruttura una dettagliata valutazione degli impatti, mitigazioni e compensazioni rispetto la presenza del parco pubblico.

Osservazioni n.169, 170, 187

Località: Intra,

L'osservazione è sottoscritta da 184 cittadini e riguarda l'area normata con la scheda di indirizzo n° 20. In luogo della prevista trasformazione e riuso (area A.F.R.) si propone di destinare l'area a verde con funzione di "parco didattico pubblico.

Rispetto ai contenuti del P.R.G.C. per le aree verdi, in aggiunta alle previsioni di scala territoriale (collegamento delle fasce del parco fluviale con le aree a lago) e nello specifico della zona indicata, si rileva la presenza del parco pubblico di piazza Fabbri (con il vicino oratorio) e le previsioni di giardini pubblici in viale S. Giuseppe e via Alpi Giulie.

Si ritiene pertanto, in generale, contemplata la disponibilità di adeguate aree verdi nel progetto di P.R.G.C. Le aree di riuso n° 20, 21 e 22 contengono inoltre la prescrizione di realizzare aree verdi connesse ai nuovi insediamenti previsti. Alla luce di ciò e della contingente opportunità di concludere l'iter di P.R.G.C., evitando un'ulteriore fase di ripubblicazione per l'inserimento di nuovi vincoli di uso pubblico, in istruttoria delle osservazioni viene proposto il non accoglimento della richiesta.

Si richiama l'opportunità attraverso l'obbligo della Relazione di Compatibilità Ambientale dello strumento urbanistico esecutivo, di meglio dettagliare e valutare i possibili impatti, nonché di individuare forme compensative rispetto i valori richiamati dalle osservazioni dei cittadini.

Sotto il profilo delle integrazioni ambientali vanno ancora richiamati le modalità ed i contenuti di recepimento di alcune osservazioni puntuali presenti nella Relazione di Compatibilità ambientale che rilevavano elementi di incompatibilità ambientale per alcune previsioni d'uso. E' il caso in particolare per l'area di nuova previsione a insediamenti produttivi di Trobaso (scheda di indirizzo n. 42), che interessava un'ampia fascia fluviale del torrente San Bernardino, areale di importante funzione naturalistica e ambientale rispetto la particolare configurazione ecosistema del tratto fluviale sotteso, e di ruolo di "ponte" tra le componenti naturalistiche del Monte Rosso e quelle della collina dell'entroterra in direzione del Parco Nazionale della Val Grande. Una funzionalità fluviale sottolineata, oltre che dalla diversa configurazione del letto del fiume – con importanti funzioni di ricarica della falda di Verbania - , anche dalla continuità di vegetazione naturale di

ritorno lungo la fascia perifluviale primaria e secondaria, la stessa continuità della vegetazione arborea ed arbustiva. Nella fase di contro deduzioni e osservazioni d'ufficio, la previsione di piano è stata parzialmente modificata prestando attenzione al mantenimento di alcune componenti dell'ecomosaico presente, riducendo le stesse previsioni quantitative e riorganizzando su un'area degradata la proposta di insediamento. Si sono così in parte ridotti gli effetti di impatto ambientale e paesaggistico rilevati nella relazione di compatibilità, anche se non vengono meno le ragioni di incompatibilità di tale previsione con i caratteri complessivi di questa porzione di vallata fluviale.

Nel caso infine di altre incompatibilità rilevate nella Relazione di compatibilità di accompagnamento del PRG, si è operato con l'introduzione, nelle schede di indirizzo specificatamente interessate, dell'obbligo della procedura di impatto ambientale ai sensi dell'art.20, comma 5, della LR 40/98.

2. ELEMENTI DI SPECIFICAZIONE E DI RACCORDO CON LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Al fine di un più coerente e puntuale recepimento dei contenuti della relazione di compatibilità ambientale, e delle prescrizioni in essa contenute, alle norme di attuazione del piano, si sono meglio delineati ed esplicitati le modalità di integrazione dello strumento urbanistico con il processo di Agenda 21 locale intrapreso dall'Amministrazione comunale, nonché gli elementi di coerenza da trasferire nello stesso impalcato delle norme.

Nel merito della modalità di redazione della valutazione ambientale del PRGC di Verbania, era stata infatti richiamata la questione strategica che fa da sfondo allo stesso approccio metodologico di valutazione del piano, ossia di quale rapporto si deve costruire tra scelte di piano e sviluppo sostenibile, essendo che i nodi che si presentano alla valutazione implicano una visione di prospettiva forte, in grado di declinarsi sulle singole scelte del piano, nonché dei suoi strumenti e delle sue azioni di implementazione.

Nella accezione più avanzata, la valutazione ambientale strategica non può essere solo una anticipazione della valutazione di impatto ambientale al piano, ma uno strumento a supporto dello sviluppo sostenibile. Valutazione che non si risolve solo in un algoritmo o in una matrice, quanto piuttosto in un processo a lungo termine che vede il coinvolgimento, in una "visione comune" condivisa, dei diversi soggetti o istituzioni privati, pubblici, terzo settore, stakeholders, ecc. Lo sviluppo sostenibile è infatti intrinsecamente uno sviluppo partecipato.

In questo caso lo scenario di applicazione è più ampio di quello che accompagna le destinazioni del piano, e, nello specifico di Verbania, va nella direzione segnata dall'adesione che la città ha dato alla Carta di Aalborg e nell'attivazione del processo di Agenda 21 Locale, alla predisposizione del Primo Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del proprio territorio.

In un certo senso quindi l'orizzonte strategico dello sviluppo sostenibile è già tracciato, così come i suoi indicatori di performance che possono nascere dalla valutazione congiunta dello stato dell'ambiente della città e dalle politiche di risposta – e il PRG è tra queste – che si vogliono mettere in atto nella dimensione spazio-temporale della città e del territorio ai fini degli obiettivi di crescita economica, giustizia sociale e valorizzazione dell'integrità ambientale che connotano lo sviluppo sostenibile.

Da queste premesse è nata dunque la proposta integrativa delle norme che introduce i criteri e le modalità per meglio integrare i contenuti e le finalità di una migliore compatibilità degli interventi previsti alla stessa implementazione e gestione del piano.

Se da una parte questa ricerca di compatibilità può essere individuata perfezionando gli obiettivi e le strategie messe in campo dalle scelte del piano, dall'altra si sono specificati aspetti e tematiche che entrano a pieno titolo a far parte del campo di attenzione e di competenze declinate nelle norme di attuazione del piano.

Nelle norme si sono quindi introdotte modalità operative concrete e perseguibili di governo delle trasformazioni della città e dei legittimi interessi connessi alle destinazioni del piano, e la necessaria sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

A tal fine si è operato attraverso un duplice orientamento delle norme di carattere generale e particolare. Le prime cercano una migliore integrazione fra insediamenti e stato dell'ambiente urbano attraverso il richiamo a strumenti oggettivi e condivisi di definizione di performance di miglioramento della qualità ambientale, ma anche attraverso la formulazione di norme generali di indirizzo ecologico alle quali aderire, premianti sotto il profilo degli indici di edificazione e/o degli oneri di urbanizzazione. Alle norme di carattere particolare e maggiormente cogenti sono invece collegate procedure di controllo degli impatti in particolari situazioni di salvaguardia ambientale e naturalistica, di tutela paesaggistica, di riduzione delle pressioni su particolari comparti dell'ambiente urbano (traffico, aria, rumore, ecc.).

Rimandando all'Allegato 1 per una disamina completa delle proposte integrative, qui si richiamano brevemente i tratti identificativi dei due approcci sopra richiamati.

Ai fini di una maggiore correlazione con il processo di Agenda 21 locale, il comma 4 dell'art.3 delle norme introduce la possibilità, in assenza di opportune azioni mitigative che consentano di rientrare entro alcuni parametri di qualità dell'ambiente urbano definiti dal Rapporto sullo Stato dell'Ambiente e/o del Piano di Azione, di modificare e ridurre i parametri edilizi e urbanistici previsti. Recita infatti il comma citato: "Con riferimento agli esiti quali-quantitativi dei periodici Rapporti sullo Stato dell'Ambiente (RSA) della città, i tipi di intervento di piano più avanti esposti devono garantire la loro compatibilità e sostenibilità ambientale. Laddove per tali interventi sia prevista la Relazione di Compatibilità Ambientale e/o la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in considerazione di indicatori ambientali del RSA, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, al termine di dette procedure istruttorie valutative di carattere ambientale, e in assenza di opportune azioni mitigative, modificare e ridurre i parametri edilizi e urbanistici affinché l'intervento proposto rientri nei valori di qualità e nei limiti di immissione fissati dallo stesso Rapporto sullo Stato dell'Ambiente e/o dal Piano d'azione ambientale dell'Agenda 21 locale."

Tale principio, esposto nell'articolato di carattere generale, trova quindi ulteriore richiamo e specificazione nelle disposizioni particolari riferite alle aree di origine produttiva e terziaria soggette a riuso e riqualificazione (art.21), alle aree con impianti per la produzione di beni e servizi (art.22), ecc.

Norme generali di indirizzo ecologico, quali la separazione dei reflui, delle acque bianche, formazione di aree verdi, uso di energie rinnovabili, bioedilizia, ecc. sono invece dettate dall'art. 36.

Una norma puntuale è stata inoltre proposta per le aree di interesse naturalistico attualmente diversa configurazione di salvaguardia. Si tratta degli areali costituiti dalla Riserva Naturale Regionale del Fondotoce, ricompresa nella Rete Natura 2000 quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC-IT 1140001), dalle zone umide delle fasce riparie del lago di Mergozzo e del canale di Fondotoce, dai biotopi di interesse idrobiologico, geomorfologico e botanico censiti dalla Provincia del VCO e costituiti dalla torbiera di Unchio e dalla torbiera della Pastura.

In tali aree le trasformazioni e gli usi ammessi dalle destinazioni del piano devono svolgersi senza compromettere i valori naturalistici presenti.

Nell'area delimitata dai confini della Riserva Regionale di Fondotoce, le trasformazioni e gli incrementi di attività antropiche dovranno essere preventivamente accompagnati dalla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5, comma 3 del DPR 357/97, e del relativo Regolamento Regionale (Decreto Presidente della G.R. 16/11/2001, n.16/R).

Ai fini della salvaguardia e tutela delle dinamiche e delle interazioni di carattere naturalistico ed ecosistemico tra rive e specchio lacuale prospiciente la zona umida di Fondotoce, così come delimitato dalla LR 24 aprile 1990, n.51, oltreché di garantire la quiete ed impedire il disturbo di specie selvatiche ivi presenti, è stato introdotto un richiamo più cogente, secondo il quale la trasformazione infrastrutturale delle rive sottese allo specchio lacustre e di quelle prospicienti lo stesso specchio d'acqua per almeno 500 metri lineari lungo le rive, a partire dall'estremità est-nord-est di detto confine della Riserva, è limitata, anche sullo specchio d'acqua, a tipologie e a carichi antropici modesti e in ogni caso da sottoporre preventivamente a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5, comma 3 del DPR 357/97, e del relativo Regolamento Regionale (Decreto Presidente della G.R. 16/11/2001, n.16/R) e a Valutazione di Impatto Ambientale.

Elementi puntuali di rimando, attraverso le schede di indirizzo, alle procedure di VIA e/o di valutazione di incidenza sono stati inoltre esplicitati per una selezione di aree interessate da strumenti urbanistici esecutivi, mentre la relazione di compatibilità ambientale deve comunque accompagnare ciascun strumento esecutivo. Nelle singole schede di indirizzo quindi, in considerazione del particolare e delicato contesto di inserimento ambientale e paesaggistico, ai fini della verifica di compatibilità ambientale, si è previsto che le opere di previsione e di modifica di destinazione d'uso, siano sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, o, quando previsto, a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97.

Per quanto concerne le norme relative al territorio ricompreso nella Riserva naturale regionale del Fondo Toce, per le trasformazioni d'uso dei suoli, per le nuove opere, e per le modifiche sostanziali di manufatti ed attività poste all'interno dell'area delimitata come Sito di Importanza Comunitaria (SIC-IT 1140001), è stato specificato che andrà predisposta la relazione di Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art.5 comma 3 del DPR 357/97, e del relativo Regolamento Regionale (Decreto Presidente della G.R. 16/11/2001, n.16/R).

Infine, per una migliore predisposizione dello studio di impatto ambientale è stata introdotta per il proponente la facoltà di richiedere all'autorità competente – il Comune - l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale (SIA), finalizzata alla specificazione dei contenuti e degli elaborati da predisporre con il SIA.

ALLEGATO 1

Proposta di integrazione alle NTA alla luce dei risultati analitico-valutativi della
Relazione di Compatibilità

Proposta di integrazione alle norme (testo proposto)

Art. 1

(...)

f) elaborati della Relazione di compatibilità ambientale.

Art.3 GENERALITA'

(...)

4. Con riferimento agli esiti quali-quantitativi dei periodici Rapporti sullo Stato dell'Ambiente (RSA) della città, i tipi di intervento di piano più avanti esposti devono garantire la loro compatibilità e sostenibilità ambientale. Laddove per tali interventi sia prevista la Relazione di Compatibilità Ambientale e/o la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in considerazione di indicatori ambientali del RSA, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, al termine di dette procedure istruttorie valutative di carattere ambientale, e in assenza di opportune azioni mitigative, modificare e ridurre i parametri edilizi e urbanistici affinché l'intervento proposto rientri nei valori di qualità e nei limiti di immissione fissati dallo stesso Rapporto sullo Stato dell'Ambiente e/o dal Piano d'azione ambientale dell'Agenda 21 locale.

Art. 20 ... (ANR)

(...)

- 5) Il P.E.C. è presentato dai proprietari delle aree singoli o riuniti in consorzio, al Sindaco, completo degli elaborati di cui all'art. 39 della L.R. 56/1977 e s.m.i., unitamente alla Relazione di compatibilità ambientale di cui all'art.20 della L.R. 40/98, allo schema di convenzione da stipulare con il Comune nel quale vengono determinate le modalità di cessione al Comune stesso delle aree destinate ai servizi ed alle attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
- 6) Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di P.E.C. e dello schema di Convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di P.E.C. accolto ed il relativo schema di convenzione, nonché la Relazione di compatibilità ambientale di cui all'art.20 della L.R. 40/98, sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
- 18) In alternativa alla formazione di Piano Esecutivo Convenzionato, ... (...)**
...
Resta comunque l'obbligo di redigere la Relazione di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 della LR 40/98.

- 20) Potrà essere prevista l'attuazione di SUE per parti, purchè dotate di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell'area, nonché di minimizzazione degli impatti ambientali rispetto alla effettiva capacità di carico del comparto interessato definita sui parametri di stato e limiti di immissioni indicati dai Rapporti sullo Stato dell'Ambiente della città.

Art. 21 - AREE DI ORIGINE PRODUTTIVA E TERZIARIA SOGGETTE A RIUSO E RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO URBANO CON DESTINAZIONE MISTA (A.R.R.)

6. Disposizioni particolari

(...)

- 11) Ai fini della loro autorizzazione, le nuove previsioni di riordino e di incremento delle attività dovranno essere comparate e commisurate, attraverso la predisposizione della Relazione di Compatibilità ambientale e/o Valutazione d'Impatto Ambientale, alla effettiva capacità di carico del comparto urbano interessato e non potranno peggiorare lo stato di qualità dei fattori ambientali coinvolti (aria, clima acustico, uso risorse idriche, traffico, ecc.), così come dettagliato dal Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della città. In presenza di più aree oggetto di trasformazione in ambito urbano a criticità ambientale, la valutazione andrà commisurata agli effetti cumulativi che si possono determinare sul comparto omogeneo.

Art. 23. AREE CON IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI (A.I.P)

(...)

- 9) Ai fini della loro autorizzazione, le nuove previsioni di riordino e di incremento delle attività dovranno essere comparate e commisurate, attraverso la predisposizione della Relazione di Compatibilità ambientale e/o Valutazione d'Impatto Ambientale, alla effettiva capacità di carico del comparto urbano interessato e non potranno peggiorare lo stato di qualità dei fattori ambientali coinvolti (aria, clima acustico, uso risorse idriche, traffico, ambiente naturale, ecc.), così come dettagliato dal Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della città.

Art. 24 AREE PER IMPIANTI PRIVATI PER IL TEMPO LIBERO (I.T.L.)

(...)

- 2) Per l'area I.T.L. individuata tra la stazione FF.S. ed il cimitero di Fondotoce si applicano le seguenti norme specifiche:

(...)

D) Prescrizioni particolari:

- a) Deve essere osservata una fascia di rispetto dal lago per l'edificazione non inferiore a mt. 200, e comunque superiore a tale limite in coincidenza di preesistenze naturali arboree e arbustive.**
- b) Devono essere salvaguardate le superfici da rendere disponibili per la realizzazione delle piste ciclabili secondo quanto indicato in cartografia; a valle della pista ciclabile in località "la rustica" deve essere garantita l'accessibilità pedonale al lago.**
- c) L'area per la localizzazione degli interventi di edificazione è evidenziata sulle cartografie del P.P.**
- d) Deve essere previsto un unico accesso veicolare in corrispondenza dell'area destinata a parcheggio; non è prevista la formazione di parcheggi all'interno dell'area destinata alla pratica sportiva.**
- e) Non è concesso realizzare nuove alberature e siepi a margine della S.S. 34 che occludano la vista del lago. Le eventuali preesistenze arboree lungo lo stesso asse stradale, andranno risagomate in funzione del ripristino della maggiore permeabilità visiva verso la piana ed il lago di Mergozzo.**
- f) Sono ammessi interventi di modificazione delle quote del terreno solo per la formazione di spazi del percorso golfistico e per la costruzione degli insediamenti previsti secondo le specifiche prescrizioni di natura idrogeologica del P.P.**
- g) Gli interventi di formazione e manutenzione delle superfici destinate a golf devono avvenire con modalità e prodotti tali da garantire che non possano verificarsi forme di inquinamento del suolo, del sottosuolo e/o di corpi idrici. Uno specifico progetto-programma di monitoraggio andrà definito con l'ARPA e attivato contestualmente all'inizio dei lavori, trasmesso per conoscenza ai competenti uffici comunali secondo scadenze temporali dettate dallo stesso programma concordato con ARPA.**
- h) L'area soggetta a vincolo cimiteriale dovrà essere piantumata con essenze di tipo autoctono.**
- i) Gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi sono subordinati a concessione convenzionata e comunque alla presentazione di un progetto preliminare relativo all'intera area omogenea.**

- l) Come indicato nel PP l'insieme degli interventi di formazione di superfici destinate alla pratica sportiva e alle nuove edificazioni sarà accompagnata da Studio di Impatto Ambientale (SIA) ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell'autorità competente.**

3) Per l'area I.T.L. in località Garlanda si applicano le seguenti norme specifiche:

(...)

D) Prescrizioni particolari:

- a) Il progetto di intervento deve essere esteso all'intera area ed all'insieme degli edifici e degli impianti.**
- b) Il progetto di intervento dovrà dettagliatamente illustrare le previsioni di impianto vegetale, con particolare riferimento alle esigenze di attenuazione di impatto visivo o occultamento degli edifici mediante la formazione di schermature verdi, nonché di integrazione ai caratteri vegetazionali e di impianto naturalistico circostanti, propri dell'area protetta regionale.**
- c) Gli interventi dovranno documentare, mediante elaborati tecnici e documentazione fotografica, le condizioni dell'area, illustrando dettagliatamente le previsioni progettuali volte ad eliminare eventuali elementi di degrado fisico e paesaggistico.**
- d) I materiali, le costruzioni e le infrastrutture previste dovranno fare riferimento al repertorio allegato alle presenti norme.**
- e) La realizzazione complessiva dell'intervento dovrà produrre un insediamento strutturato secondo un impianto microurbanistico a corte o allineato lungo un asse di percorso interno.**
- f) La formazione di strade e piazzali pavimentati è consentita all'interno del perimetro individuato sulle tavole per l'edificazione.**
- g) Come indicato nel PP, l'intero progetto di intervento dovrà essere accompagnato dalla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art.5, comma 3 del DPR 357/97, e del relativo Regolamento Regionale (Decreto Presidente della G.R. 16/11/2001, n.16/R).**

Art. 25 AREE DESTINATE AI SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI DI TIPO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO IN SEDE FISSA E RESIDENZE PER COMUNITA' (A.T.A.)

(...)

6. Disposizioni particolari:

(...)

- 5) In caso di intervento e trasformazione di contesti a prevalente valenza di tutela ambientale e paesaggistica, e/o su edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, gli strumenti esecutivi possono determinare gli ambiti unitari e di contesto di salvaguardia e le relative modalità di intervento unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio, ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi atte a garantire, prioritariamente, la compatibilità e sostenibilità ambientale dell'intervento, anche attraverso la definizione degli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo, dell'unitarietà con il sistema ambientale e naturale circostante, della priorità rispetto l'intervento complessivo.

Art. 27 AREE PER SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI DI TIPO EXTRALBERGHIERO MOBILI (CAMPEGGI) (A.T.E.)

(...)

6. Disposizioni particolari:

- 5) Per le aree collocate all'interno dei confini della Riserva Naturale Regionale di Fondotoce, gli incrementi di offerta di ricettività e di servizi nelle aree a campeggio dovranno inoltre essere accompagnati da una Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art.5, comma 3 del DPR 357/97, e del relativo Regolamento Regionale (Decreto Presidente della G.R. 16/11/2001, n.16/R).

art.30 AREE AGRICOLE (A.A.)

(...)

5. Disposizioni particolari:

- 10) Nelle attività di trasformazione colturale dovrà essere prestata attenzione al mantenimento di preesistenti condizioni di naturalità e di corridoi ecologici, soprattutto in relazione alla presenza di radure, boschi e corsi d'acqua nel comparto di intervento e in quelli contigui.
- 11) Per quanto non contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle prescrizioni dell'art. 25 della L.R. 56/77.

Art. 33 bis – Aree di Interesse Naturalistico

Esse sono costituite dalla Riserva Naturale Regionale del Fondotoce, ricompresa nella Rete Natura 2000 quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC-IT 1140001), dalle zone umide delle fasce riparie del lago di Mergozzo e del canale di Fondotoce, dai biotopi di interesse idrobiologico, geomorfologico e botanico censiti dalla Provincia del VCO e costituiti dalla torbiera di Unchio e dalla torbiera della Pastura.

In tali aree le trasformazioni e gli usi ammessi dalle destinazioni del piano devono svolgersi senza compromettere i valori naturalistici presenti.

Nell'area delimitata dai confini della Riserva Regionale di Fondotoce, le trasformazioni e gli incrementi di attività antropiche dovranno essere preventivamente accompagnati dalla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5, comma 3 del DPR 357/97, e del relativo Regolamento Regionale (Decreto Presidente della G.R. 16/11/2001, n.16/R).

Ai fini della salvaguardia e tutela delle dinamiche e delle interazioni di carattere naturalistico ed ecosistemico tra rive e specchio lacuale prospiciente la zona umida di Fondotoce, così come delimitato dalla LR 24 aprile 1990, n.51, oltretutto di garantire la quiete ed impedire il disturbo di specie selvatiche ivi presenti, la trasformazione infrastrutturale delle rive sottese allo specchio lacustre e di quelle prospicienti lo stesso specchio d'acqua per almeno 500 metri lineari lungo le rive, a partire dall'estremità est-nord-est di detto confine della Riserva, è limitata, anche sullo specchio d'acqua, a tipologie e a carichi antropici modesti e in ogni caso da sottoporre preventivamente a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5, comma 3 del DPR 357/97, e del relativo Regolamento Regionale (Decreto Presidente della G.R. 16/11/2001, n.16/R) e a Valutazione di Impatto Ambientale.

Art. 36 NORME GENERALI DI INDIRIZZO ECOLOGICO

1. Le norme contenute nel presente articolo costituiscono integrazione e specificazione della normativa generale vigente in materia di ecologia, salvaguardia ambientale e paesaggistica, tutela igienico-sanitaria, controllo delle potenziali fonti di inquinamento, risparmio energetico e delle risorse naturali, la cui applicazione è comunque richiesta, indipendentemente dalla citazione nel testo delle norme di attuazione.
2. Il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente, predisposto periodicamente dall'Amministrazione Comunale, costituisce la base informativa di riferimento, articolata attraverso un sistema di indicatori e modelli rappresentativi, dello stato di qualità dei diversi comparti urbani; ad esso ed ai suoi indicatori si dovrà fare riferimento per l'attivazione dei sistemi di valutazione della capacità di carico degli ambiti interessati e degli impatti ambientali delle trasformazioni previste dal piano, così come indicato nei singoli articoli e/o nelle schede di indirizzo delle presenti

norme, nonché nelle azioni ambientali di carattere volontario che si volessero attuare nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

3. Per quanto concerne le prescrizioni di natura idrogeologica, geotecnica e vegetazionale si rimanda alle specifiche norme riportate nel presente testo.
4. Nel caso di interventi attuati sul territorio, in base alle previsioni del P.R.G., per quanto concerne la ristrutturazione edilizia completa di edifici, la ristrutturazione urbanistica e la nuova costruzione di edifici devono essere previsti:

- interventi di separazione dei reflui (smaltimento separato delle acque bianche e delle acque nere), con la predisposizione di specifiche misure tecniche finalizzate ad escludere, ove possibile, il recapito finale delle acque bianche entro la fognatura comunale. Le misure da adottare, quali il convogliamento nel reticolo idrografico superficiale previo pre-trattamento delle acque di prima pioggia, tetti e pareti verdi, realizzazione di bacini di raccolta temporanea, riutilizzo per irrigazione di aree verdi, impianti e sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, ecc., dovranno essere descritte in apposita relazione tecnica, che illustri le caratteristiche ambientali, geologiche e idrologiche dell'ambito oggetto dell'intervento. Gli uffici comunali e pubblici competenti di concerto dovranno accertare il sistema tecnico più idoneo, in rapporto con le caratteristiche del sistema idrografico superficiale e sotterraneo. Il "Regolamento Edilizio Comunale" specificherà e detaglierà i sistemi, le tecnologie, le procedure da utilizzare per l'ottimale funzionamento del sistema delle acque reflue.

- appositi spazi privati, **interni agli edifici e/o localizzati nell'area di intervento**, organizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti
 - misure di mitigazione dell'inquinamento acustico verso l'esterno da parte di attività che producono rumore, nel rispetto delle soglie previste dalla normativa vigente
 - formazione di siepi a ridosso di nuove recinzioni, **secondo valutazioni degli organi competenti**.
5. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di riuso e riqualificazione di aree di origine produttiva, terziaria e florovivaistica e di nuova edificazione, in aggiunta a quanto sopra elencato, sono da prevedere, come indicato negli specifici articoli delle presenti norme o nelle schede di indirizzo delle singole aree:
 - la permeabilizzazione e/o il drenaggio delle superfici interessate dagli interventi
 - la separazione dei reflui come da punto 4, del presente articolo
 - la formazione di aree verdi
 - la formazione di piantumazioni in ragione di un albero ogni 100 mc. di ricostruzione e/o nuova costruzione di uso residenziale
 - la predisposizione di aree di compensazione ambientale, **ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale per la sostenibilità e l'attenuazione degli effetti indotti dagli interventi previsti**.

6. Il piano promuove lo sviluppo della progettazione sostenibile, con particolare riferimento alla bioarchitettura, al risparmio energetico, all'uso delle energie rinnovabili. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre adeguamenti al regolamento per l'applicazione del contributo sugli oneri di urbanizzazione e a dettagliare, attraverso il Regolamento edilizio, i criteri e le tecniche e le tecnologie volte al risparmio energetico e l'utilizzazione di materiali da costruzione classificati e/o certificati come ecologici, per la permeabilizzazione di superfici esistenti impermeabilizzate.
7. Attraverso il processo di Agenda 21 l'Amministrazione promuove buone pratiche di progettazione integrata – urbanistica, ambientale e infrastrutturale – anche attraverso Piani d'azione e linee guida alla progettazione.
8. Nei casi di interventi su aree di riuso di origine produttiva, terziaria e florovivaistica, dovrà essere prodotta dagli aventi titolo una certificazione attestante l'assenza di fenomeni di contaminazione del suolo e sottosuolo come condizione preliminare alla trasformazione di destinazione urbanistica.
9. In generale ogni intervento per la realizzazione o manutenzione straordinaria di reti infrastrutturali e di impianti per il trasferimento di energia e per le comunicazioni dovrà dimostrare il rispetto dei limiti e delle normative vigenti in materia.
10. In aggiunta a quanto stabilito dalle leggi comunitarie, statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, della difesa dall'inquinamento, su tutto il territorio comunale non è consentito:
 - abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale o paesaggistico, o carattere monumentale, se non autorizzati per esigenze di incolumità delle persone e delle cose;
 - costruire nuove strade veicolari al di fuori di quelle previste dal piano;
 - provocare afflussi di acque in superficie non regolati in occasione di scavi e sbancamenti o mediante l'apertura e l'esercizio di pozzi trivellati;
 - creare invasi artificiali per irrigazioni o per uso produttivo senza autorizzazione;
 - restringere o modificare la quota degli alvei di corsi d'acqua mediante l'esecuzione di argini, opere di copertura, discariche, traverse, sbarramenti e briglie senza specifica approvazione dei progetti di intervento da parte degli organi competenti;
 - eseguire movimenti di terra significativi (sbancamenti, terrazzamenti, spianamenti, rilevati) senza autorizzazione suffragata da adeguati studi di carattere geotecnico;
 - formare discariche di inerti o di terreni di sterro e di qualsiasi altra natura senza le preventive autorizzazioni di legge;
 - impermeabilizzare superfici senza la previsione delle opere necessarie alla regolamentazione e allo smaltimento delle acque piovane.

11. Per rispetto delle attuali caratteristiche paesaggistiche, non è consentita l'introduzione intensiva di specie di vegetali estranee all'ambiente specifico.
12. Tutti gli interventi di rimboschimento dovranno essere eseguiti con l'impiego di associazioni forestali definite da apposito piano di intervento.
13. In tutti i progetti presentati, le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie ed anche, se richiesto, documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali.
14. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e quindi anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate.
15. Nelle aree libere è fatto divieto di accumulare e depositare, se non a seguito di autorizzazione temporanea, in modo disordinato oggetti, manufatti, rottami, ecc.; la manutenzione delle aree libere è affidata ai proprietari e non può dar luogo a situazioni in contrasto con esigenze di decoro dell'ambiente e del paesaggio.
16. L'Amministrazione Comunale può richiedere in ogni momento l'eliminazione o il rifacimento di strutture, manufatti ed opere considerate di danno al decoro ambientale e del paesaggio.
17. Ai fini del mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree aperte a terrazzamenti, radure, prati e pascoli, l'Amministrazione comunale può richiedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
18. Per la tutela della visuale panoramica dalle strade extraurbane deve essere evitata, entro la fascia di rispetto stradale, la compromissione delle prospettive con piantumazione di siepi, alberature o con la realizzazione di recinzioni cieche.
- 19. La formazione di serre solari e opere di riscaldamento/raffrescamento di tipo passivo, qualora non dia luogo alla formazione di spazi abitabili ai sensi delle norme e leggi vigenti, è esclusa dal computo della Sul.**
19. Approvvigionamento e risparmio idrico: le reti (pubbliche e private) dovranno essere realizzate in conformità con i principi di contenimento e razionalizzazione dei consumi sanciti dalla normativa vigente in materia (Legge 05/01/94 n.36; D.lgs 11/05/99 n.152). Ogni intervento di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione o ampliamento di un edificio esistente, dovrà tendere all'adozione di dispositivi per la riduzione dei consumi di acqua potabile.
All'interno degli interventi previsti nelle zone di trasformazione, la realizzazione di opere e impianti finalizzati alla riduzione del consumo di acqua potabile con l'utilizzo di fonti alternative per usi non idropotabili (es. acque piovane, acque di scarico opportunamente trattate, ecc.), potrà essere incentivata

dall'Amministrazione Comunale con riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura da quantificare con specifici atti.

20. In aree a parziale o ridotta infrastrutturazione, e di particolare contesto ambientale, sono consentiti interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e i sistemi di lagunaggio e fitodepurazione sulla base di progetti da concordare con gli uffici comunali e pubblici competenti.

21. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere orientata alla prevenzione e contenimento del fabbisogno energetico nella misura massima ottenibile con l'utilizzo delle tecnologie disponibili, nonché alla lotta all'inquinamento luminoso. Al tal fine nella predisposizione degli impianti si dovranno rispettare le finalità della LR 24 marzo 2000, n.31 ed essere conformi alla norma UNI n. 10819 del 16/07/98 per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso.

Art. 39 ATTUAZIONE DEL P.R.G.

(...)

- 9) Ciascun S.U.E. e Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica è accompagnato da una Relazione di Compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della LR 40/98; nei soli casi specificati nelle schede di approfondimento si opererà inoltre, ai fini dell'approvazione, alla contestuale predisposizione di apposito Studio di Impatto Ambientale (come da art.5, LR 40/98) per l'insieme delle opere previste ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.
- 10) Autorità competente ai fini della procedura di Valutazione di Impatto ambientale per le sole opere e interventi individuati ai sensi dell'art.20, LR 40/98, è il Comune.
- 11) Per le opere e le modifiche sostanziali delle destinazioni esistenti ricadenti all'interno dell'area delimitata come Sito di Importanza Comunitaria (SIC - IT 1140001), o ad essa limitrofe e/o interagenti per effetto dei propri impatti ambientali, si applica la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art.5, comma 3 del DPR 357/97, e del relativo Regolamento Regionale (Decreto Presidente della G.R. 16/11/2001, n.16/R).

Testi integrativi per le Schede di Indirizzo

n.b.: la presente dicitura va aggiunta a tutte le schede di indirizzo (1-88)

“Il piano attuativo del presente ambito deve essere accompagnato da Relazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.20 della LR 40/98 recante “Disposizioni concernenti al compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, come precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 gennaio 2003, n.1/PET “Linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanitici comunali ai sensi dell'articolo 20”.

n.b. la dicitura seguente va aggiunta, oltre quella sopra riportata per tutte le schede, alle schede n. 42, 43, 44, 62, 63, 69, 73, 74, 76, 77, 78.

“Il piano, e le relative nuove opere o modifiche di destinazioni d'uso previste dalla presente scheda di indirizzo, in considerazione del particolare e delicato contesto di inserimento ambientale e paesaggistico, devono altresì essere contestualmente accompagnate dallo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e sono sottoposte a procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della LR 40/1998. Ai fini di una migliore predisposizione del S.I.A. è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio, finalizzata alla specificazione dei contenuti e degli elaborati da predisporre con il medesimo S.I.A.”

n.b. la dicitura seguente va aggiunta, oltre quella riportata per tutte le schede, alle schede n.16, 17, 18, 24, 29, 30, 31, 37, 38, 48, 51, 53.

“Il piano, e le relative nuove opere o modifiche di destinazioni d'uso previste dalla presente scheda di indirizzo, in considerazione del particolare e delicato contesto di inserimento ambientale e urbano, ed in considerazione ai possibili effetti cumulativi sullo stato di qualità ambientale riportato nei periodici Rapporti sullo Stato dell'Ambiente della città e/o del singolo comparto urbano, devono altresì essere contestualmente accompagnate dallo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e sono sottoposte a procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della LR 40/1998. Ai fini di una migliore predisposizione del S.I.A. è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio, finalizzata alla specificazione dei contenuti e degli elaborati da predisporre con il medesimo S.I.A.”

n.b. la dicitura seguente va aggiunta, oltre quella sopra riportata per tutte le schede, alle scheda n. 79.

“Il piano, e le relative nuove opere o modifiche di destinazioni d'uso previste dalla presente scheda di indirizzo, in considerazione del particolare e delicato contesto di inserimento ambientale e paesaggistico, devono altresì essere contestualmente accompagnate dallo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e sono sottoposte a procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della LR 40/1998, nonché alla Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997. Ai fini di una migliore predisposizione del S.I.A. è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio, finalizzata alla specificazione dei contenuti e degli elaborati da predisporre con il medesimo S.I.A.”